Sentenza 13/07/2011 n. 205

Materia: energia

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Limiti violati: presunti dal ricorrente articolo 117, terzo comma e 118 della

Costituzione

Ricorrente: Regione Liguria e Regione Emilia - Romagna

Oggetto :Artt. 15, comma 6 ter, lettere b) e d), e articolo 15, comma 6 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Esito:

- illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6 ter, lettere b) e d), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
- illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 6 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede che le disposizioni del comma 6, lettere b) e d), si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni.
- inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 6 quater, del decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa in riferimento all'articolo 117, terzo comma, Cost.

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

La Regione Liguria ha impugnato gli articoli indicati in oggetto, prospettando la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione.

In particolare, il comma 6-ter, **lettera b)** del citato articolo 15, modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 79/1999 recante norme sul mercato interno dell'energia elettrica, inserendovi il comma 1 bis ai sensi del quale

"al fine di consentire il rispetto del termine per l'indizione di gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati per gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le concessioni di cui al comma 1 sono prorogate di 5 anni."

Viene inoltre richiamata la lettera d) del comma 6 ter del medesimo articolo ove si prevede un ulteriore proroga disponendo che "in attuazione di quanto

previsto dall'articolo 44, secondo comma della Costituzione, ed allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore alla data del 31 dicembre 2010,ricadenti in tutto od in parte nei territori di province individuate mediante criteri di cui alla legge 296/2006, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del bando di cui al comma 1, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo restando l'obbligo di individuare eventuali soci con procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di sette anni, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1 bis"

Infine il **comma 6 quater** dell'articolo 15, stabilisce che " le disposizioni dei commi 6, 6 bis e 6 ter del presente articolo si applicano fino all'adozione di diverse disposizioni.

Secondo la Regione Liguria, la proroga delle concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, come disposta dalle norme statali, incide nella materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", attribuita alla competenza legislativa concorrente dall'articolo 117, terzo comma, Costituzione. Tali norme sarebbero illegittime per le medesime ragioni poste a fondamento della sentenza della Corte Costituzionale 1/2008. La Corte ha dichiarato in tale sentenza l'illegittimità costituzionale della norma che prorogava di dieci anni le concessioni esistenti in quanto norma di dettaglio.

Secondo la Regione Liguria le norme in questione lederebbero anche le proprie competenze amministrative (art. 118 Cost.), perché precluderebbero l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di gestione del demanio idrico.

La lesione alla titolarità della competenza regionale attribuita dall'articolo 117, terzo comma, Cost., emergerebbe anche dalla disposizione del comma 6 quater del medesimo articolo 15, perché nelle materie devolute alla potestà legislativa concorrente, secondo un orientamento che si sarebbe andato consolidando in dottrina (sentenza 282/2002), le norme statali di dettaglio "cedevoli", sono da ritenersi illegittime.

Secondo il presidente del Consiglio dei Ministri, il ricorso sarebbe infondato, in quanto le disposizioni in materia di proroga di concessioni idroelettriche e la relativa previsione di cedevolezza sarebbero volte ad assicurare l'applicazione dei principi generali in materia, in attesa della legislazione regionale attuativa. In particolare le norme censurate sarebbero volte a fornire una soluzione alle conseguenze della pronuncia di illegittimità dell'articolo 1, comma 485, della legge 266 del 2005 ad opera della sentenza 1 del 2008, in quanto le imprese che avevano eseguito investimenti avevano adito le sedi giudiziarie.

Secondo la Corte Costituzionale le questioni sollevate dalla Regione Liguria sono fondate perché le disposizioni impugnate, in quanto attengono alla durata ed alla programmazione delle concessioni di grande derivazioni di acqua per uso idroelettrico, si ascrivono alla materia "produzione, trasporto e distribuzione

nazionale dell'energia", attribuita alla competenza concorrente e si configurano come norme di dettaglio.

La Corte, già con sentenza 1 del 2008, ha ricondotto disposizioni analoghe a quelle oggi in esame alla menzionata materia e ne ha riconosciuto il carattere dettagliato, con conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale.

Inoltre la proroga di cinque anni, prevista dal comma 6 ter, lettera b), dell'articolo 15 in esame, è sì finalizzata a consentire il rispetto del termine per l'indizione delle procedure ad evidenza pubblica previste dal dlgs 79/1999 ed a recuperare il costo degli investimenti effettuati dai concessionari, pur tuttavia tale finalità è perseguita dal comma 6 ter, lettera e) che consente al concessionario uscente di proseguire la gestione della derivazione fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, se alla data di scadenza della concessione non si sia concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo gestore.

Le disposizioni impugnate peraltro sono incoerenti rispetto ai principi generali stabiliti dalla legislazione statale, della temporaneità delle concessioni e dell'apertura della concorrenza, contrastando con i principi comunitari in materia, seppure per un periodo limitato.

In particolare la previsione di una proroga di ulteriori 7 anni, rispetto ai 5 di cui al comma 1 bis, lettera d) del comma 6 ter dell'articolo 15 impugnato, a favore delle società concessionarie a composizione mista pubblico-privato partecipate per una quota minima del trenta per cento e massima del quaranta per cento del capitale sociale delle province o da società controllate delle medesime, si muove in direzione contraria alle indicazioni fornite a livello comunitario (procedura d'infrazione IP/05/920), volte ad eliminare un ingiustificato favor riconosciuto a concessionari uscenti o aziende controllate da enti locali.

Secondo la Corte pertanto, alla luce delle considerazioni sopraespresse, il criterio di riparto delle competenze delineato dall'articolo 117, terzo comma, Cost. non è temperato, nel caso in esame, dall'esigenza sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di dare attuazione ai principi generali posti dalla legislazione statale in materia, i quali peraltro, pongono obiettivi non perfettamente in linea con quelli perseguiti dalle norme impugnate.

Ne consegue pertanto l'illegittimità costituzionale delle norme come specificato nell'oggetto.